



Comune di San Pietro in Lama

Provincia di Lecce

Via Milano sn – 73010 San Pietro in Lama (LE)

Concessione-contratto per il servizio di installazione, gestione e manutenzione di nuovi impianti pubblicitari nel territorio comunale.

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno del mese di, in San Pietro in Lama, presso la sede municipale, i Signori:

1 Dott.ssa Maria Lucrezia Bastone, nata a Nardò (LE) il 02.01.1976, residente a Nardò (LE) in Via Puglia, 43, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di San Pietro in Lama, con sede in San Pietro in Lama Via Milano sn (C.F. 80008630750), che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale che rappresenta, giusto Decreto n. 2/2023 (Concedente);

2....., nato a il .../.../..., residente a (.....) in Vian., in qualità di della Ditta con sede legale in (.....) in Via , P.IVAe che ai fini del presente atto elegge domicilio presso la Segreteria del Comune di San Pietro in Lama (Concessionario).

pre m e s s o

- che con *Avviso di Manifestazione di interesse del 19.06.2024*, avente ad oggetto: *"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI TRE"*, è stata avviata una procedura per la selezione dell'affidatario del servizio di installazione, gestione e manutenzione di nuovi impianti pubblicitari;
- che, a seguito di procedura negoziata, è risultata affidataria del servizio, la Ditta di..... (.....), con determinazione del servizio n. del

con v e n g o n o q u a n t o d i s e g u i t o r i p o r t a t o

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di San Pietro in Lama affida alla Ditta la concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione dei seguenti impianti pubblicitari nel territorio comunale:

- IP1 Via P. Calamandrei
- IP2 Via Aldo Moro
- IP3 Via G. Libertini Via S. D'Acquisto
- IP4 Via Copertino
- IP5 Via Schiavo della Conca
- IP6 Parco via Copertino
- IP7 Parco via Copertino
- IP8 Campo Sportivo.

2. L'/Gli impianto/i pubblicitario/i da installare sono della seguente dimensione:

- 4 x 3
- 6 x 3

3. Gli spazi di cui sopra potranno essere sfruttati in via esclusiva dalla Ditta.
4. Le specifiche tecniche dei cartelli, della struttura che li sostiene sono contenute nel progetto dell'impianto/degli impianti pubblicitari che sarò presentato dalla ditta ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo.
5. E' concessa l'installazione dell'/degli impianto/i solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nella presente concessione. Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intende effettuata e svolta direttamente e unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata.
6. Il Concessionario potrà, in virtù della presente convenzione e nei limiti della stessa, gestire la pubblicità effettuata per conto di terzi e avrà il diritto di stipulare autonomamente con soggetti terzi contratti aventi per oggetto l'utilizzo di tali spazi pubblicitari, affiggendovi messaggi pubblicitari o promozionali.
7. Il Concedente, per esigenze particolari dovute ad opere o eventi di pubblica utilità, potrà in qualunque momento occupare temporaneamente l'area dove è/sono posto/i l'/gli impianto/i pubblicitario/i, e il Concessionario, se necessario, dovrà provvedere alla rimozione, anche temporanea, dell'/degli impianto/i pubblicitario/i o del/dei relativo/i supporto/i ivi posto/i, senza nulla pretendere per mancati introiti o spese di rimozione e/o ricollocamento dello/i stesso/i.

Articolo 2 - Durata

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione avrà durata di anni tre dalla data di ottenimento del titolo abilitativo e potrà essere soggetto a proroga. E' vietata ogni cessione anche parziale del contratto.

Articolo 3 - Canone

1. Il corrispettivo che la Ditta verserà alla Tesoreria del Comune di San Pietro in Lama, entro la stipula della presente convenzione, corrisponde alla prima annualità del canone unico patrimoniale secondo le tariffe vigenti stabilite dal Comune. Le annualità successive verranno versate secondo le scadenze regolamentari. L'omessa, tardiva o parziale corresponsione anche di una sola annualità del canone dovuto per legge, costituiranno motivo di decadenza della concessione dell'/degli impianto/i pubblicitario/i.

Art. 4. Obblighi e oneri a carico del Concessionario

1. Oltre a quanto stabilito altrove nella presente concessione, sono posti a esclusivo carico del Concessionario i seguenti obblighi da ottemperarsi da parte dello stesso a pena di decadenza della concessione:
 - a) la progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva dei calcoli statici, i lavori e le opere necessarie, complementari e accessorie alla collocazione dell'/degli impianto/i, compresa l'eventuale risistemazione delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'/degli impianto/i e il mantenimento dello/degli spazio/i pubblicitario/i e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
 - c) la custodia dello/degli spazio/i pubblico/i in concessione e dello/degli impianto/i di cui il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, secondo quanto prescritto dal Codice Civile;
 - d) la sorveglianza dell'/degli impianto/i e la tempestiva rimozione di ogni pericolo, anche a seguito di incidenti stradali;
 - e) la non creazione di situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal vigente Codice della Strada;
 - f) la predisposizione degli accorgimenti necessari a salvaguardare in ogni caso la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali il Comune di San Pietro in Lama non assume alcuna responsabilità;
 - g) l'assicurazione di uno spazio idoneo per il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli in caso di occupazioni nell'ambito di aree o spazi adibiti al transito di veicoli e/o pedoni;
 - l) il collaudo statico e di resistenza agli agenti atmosferici, a firma di tecnico abilitato dell'/degli impianto/i installato/i;
 - m) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti, atti del Comune di San Pietro in Lama o altra autorità amministrativa o giudiziaria competente;

- n) lo smontaggio e la rimozione dell'/degli impianto/i entro 30 giorni dall'esito della concessione;
- o) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori di installazione e/o manutenzione.
2. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari installati nell'intero territorio comunale devono contenere immagini, disegni, fotografie, oggetti figurati e scritte che non offendono la moralità pubblica, il buon costume, la pubblica decenza e l'ordine pubblico.
3. I messaggi pubblicitari esposti non dovranno essere in contrasto con la normativa vigente: a tal proposito l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualunque responsabilità derivante dall'esposizione di tali messaggi.
4. Nell'ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario dovrà rispettare e conformarsi integralmente alle disposizioni, anche tecniche, contenute nel codice della strada e nel relativo Regolamento di attuazione, in materia di impianti e mezzi pubblicitari, e dei relativi allegati.
5. Il Concessionario dovrà, inoltre, rispettare e conformarsi alle disposizioni normative e agli atti adottati dal Comune di San Pietro in Lama nelle seguenti materie: urbanistico-edilizia-ambientale e patrimonio pubblico.
6. Il Concessionario non potrà nulla pretendere per eventuali mancati introiti dovuti alla mancata esposizione o mancata visione del messaggio pubblicitario a causa dell'esecuzione di opere o eventi di pubblica utilità, compresa l'eventuale chiusura al transito di strade.
5. Il concessionario dovrà applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato la targhetta di Identificazione. Nella targhetta devono essere riportati i seguenti dati:
- _ intestazione "COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA";
 - _ nominativo del soggetto titolare della concessione.

Art. 5. Manutenzione e pulizia

1. Per tutta la durata della concessione il Concessionario garantirà, a propria completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dell'/degli impianto/i pubblicitario/i sotto i profili statico, funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere straordinario, comportanti anche la eventuale sostituzione di parti o di tutto/i il/i manufatto/i, usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi o a forza maggiore.
2. L'/Gli impianto/i pubblicitario/i dovrà/dovranno essere mantenuto/i costantemente in stato decoroso e di pieno funzionamento.
3. Ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata A.R. o PEC dal Concedente al Concessionario, che sarà tenuto a provvedervi immediatamente.
4. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, il Concedente provvederà d'ufficio, prelevando l'importo delle spese dalla cauzione indicata nel successivo articolo. Resta salva l'applicazione dell'art. 10 in tema di decadenza e risoluzione.

Art. 6. Posa in opera e collaudo dell'/degli impianto/i

1. Sono a totale carico del Concessionario le spese per la messa in opera dell'/degli impianto/i nel luogo prestabilito.
2. Il certificato di collaudo dell'/degli impianto/i installato/i, dovrà essere consegnato al Concedente prima dell'attivazione dell'/degli impianto/i.
3. In assenza di ottenimento del titolo abilitativo e del certificato di collaudo di cui al precedente articolo è fatto divieto di attivare l'/gli impianto/i.
4. Il Concessionario è tenuto alla installazione dell'/degli impianto/i pubblicitario/i della tipologia descritta negli elaborati presentati ed allegati.

Art. 7. Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario provvederà in piena autonomia allo sfruttamento dell'/degli impianto/i in questione, sollevando il Concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale che dovesse derivare dalla collocazione e gestione dello/degli stesso/i.

2. Al Concessionario è affidata la piena e totale custodia degli spazi pubblicitari assegnati e del/dei relativo/i impianto/i installato/i. Pertanto il Concessionario risponderà in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, per danni causati a terzi.

3. Resta a esclusivo carico del Concessionario ogni responsabilità, di qualsivoglia natura e specie, per danno, molestia o quant'altro possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o di fatti conseguenti all'esecuzione di quanto autorizzato con il presente contratto. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa, a qualunque titolo e a tal fine ha stipulato adeguata e idonea copertura assicurativa (allegato 2).

4. Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le norme di sicurezza e le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione dell'/degli impianto/i. E' fatto carico allo stesso di adempiere, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi assicurativi e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art. 8. Garanzie

1. Il Concessionario presenta apposita garanzia per una somma pari a 5.000,00 € (cinquemila euro), per ogni impianto concesso, per tutta la durata del contratto e per l'esatto e regolare adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dalla presente concessione (allegato 1).

2. La garanzia di cui al comma 1, potrà essere prestata secondo le seguenti modalità: a) fideiussione bancaria; b) fideiussione assicurativa. La fideiussione prevede il pagamento a semplice richiesta entro 15 giorni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

3. Nel caso di rivalsa sulla cauzione o sulla fideiussione, il Concessionario, pena la decadenza del contratto, dovrà ripristinare l'importo originario della garanzia di cui al comma 1, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito da parte del Concessionario.

4. La garanzia sarà svincolata solo a concessione scaduta e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo aver risolto ogni eccezione e definitivamente chiusa ogni controversia.

5. Il concessionario ha prodotto la garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi che rende indenne l'Amministrazione comunale dai rischi, da qualunque causa determinati, durante l'esecuzione degli interventi di installazione, gestione e manutenzione per un massimale di almeno € 500.000,00, mediante polizza (allegato 2).

Art. 9. Recesso del Concessionario

1. Il Concessionario può recedere dal contratto di concessione, obbligandosi a rimuovere a sua cura e spese l'/gli impianto/i oggetto della presente concessione entro 30 giorni dalla formalizzazione del recesso. Il recesso non esenta il concessionario dal pagamento del canone unico patrimoniale per l'annualità in corso.

Art. 10. Decadenza e risoluzione dell'affidamento in concessione

1. Oltre a quanto altrove stabilito nel presente contratto, costituiscono causa di decadenza della concessione:

- a) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola, ovvero degli obblighi e oneri posti a carico del concessionario dalla presente concessione;
- b) la mancata corretta manutenzione degli impianti;
- c) il mancato e corretto versamento del canone unico patrimoniale;
- d) il fallimento della ditta concessionaria.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del precedente punto 1, la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale competente.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c) del precedente punto 1, il Concedente, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto il concessionario inadempiente a formulare entro 15 quindici giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non comunichi alcuna giustificazione, ovvero il Concedente ritenga le giustificazioni comunicate non fondate e/o accoglibili, il Concedente stesso intima per iscritto al Concessionario di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la concessione s'intenderà senz'altro decaduta e il presente contratto risolto. Con

lo spirare del termine stabilito per adempiere, di cui al capoverso precedente, senza che il Concessionario abbia provveduto a quanto intimatogli, la concessione si intenderà automaticamente decaduta e il presente contratto risolto.

4. Alla data d'intervenuta decadenza, tutti i patti tra Concedente e Concessionario aventi valenza negoziale si intenderanno risolti e il Concessionario dovrà rimuovere, a sua cura e spese, l'/gli impianto/i pubblicitario/i.

5. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui ai punti precedenti, il Concedente sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese anche verso terzi, né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

6. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario comporta, a carico di quest'ultimo, l'obbligo di risarcire gli eventuali danni. A tal fine il Concedente si rivale sulla garanzia prestata dal Concessionario, salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario stesso.

7. La concessione si intende decaduta immediatamente "ipso jure", senza oneri per entrambe le parti, qualora sopravvengano disposizioni legislative o ministeriali che ne rendano impossibile la sua prosecuzione nei termini e con le modalità previste nel contratto stesso presso la sua integrità.

8. Il Concedente può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione contratto imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 11. Trattamento dei dati personali – conferimento incarico di Responsabile del trattamento e clausola di riservatezza

1. Le attività oggetto di affidamento in concessione comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il Regolamento UE o GDPR) nonché del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione di dati personali. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Art. 12. Disposizioni varie

1. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo solo se formalizzata mediante atto sottoscritto da entrambe le parti.

2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti alla stipula del contratto stesso.

Art. 13. Foro Competente

1. Per le eventuali controversie relative all'applicazione e interpretazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Lecce.

Art. 14 Rinvio alle disposizioni normative

1. A tutto ciò che non è regolato dal presente contratto di concessione si applicano le disposizioni di legge e i vigenti regolamenti del Comune di San Pietro in Lama.

Art. 15. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione i seguenti allegati:

_ Allegato 1 - Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose valida per l'intero periodo di durata della convenzione, di cui al precedente articolo 8.

_ Allegato 2 - Copia della polizza RCT di cui al precedente articolo 8.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il concedente
.....

Il concessionario
.....